

BGE 56 I 480

Bundesgericht (BGE), 1930-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_56_I_480

FR: ATF 56 I 480

IT: DTF 56 I 480

Volltext

480 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. 76. Sentenza. as äicembre 19S0 della 2a aeziont civUe nella causa S. contro 'Icino. TI legatario di un fondo deve allegare l'autorizzazione scritta degli eredi gravati all' istanza per l'iscrizione del diritto di propriet8. nel registro fondiario. Gli eredi possono validamente rilasciargli tma siffatta autorizzazione solo dopo. ehe)! trapasso del fondo legato da! defunto &cl essi fu eseguito. Art. 656 e 963 ce, 16 cp. 4 e 18reg. reg. fond. A. - L' 11 febbraio 1929 decedeva a Zurigo il dott. Ge- remia S., oriundo di R. (Cantone Ticino), lasciando un testamento pubblicato dal Tribunale distrettuale di Zurigo, il cui tenore era il seguente : (I Zurigo, 20 marzo 1926. Col presente scritto costituiseo io il mio testamento 010- grafo, 0 atto di mia ultima volonta. Lascio franchi .. ai miei nipoti figli del fu mio fratello Carlo S. (Franeesco, Giacomo, Angelo, Carmela). Lascio franchi .. , ai figli della Iu mia sorella Caterina M.-S. (Giacomo, Alberto, Mario e Mariannina), in P. Lascio franehi .. ' a Ada. von G. nata M. in Brema. Laseio franehi ... ad Agnese S., nata. B., Weimar (Turingia) . Lascio franchi dioomila (10 1}OO fchi.) alla Chiesa di R., ooll'obbligo di celebrare ogni anno il mio anniversario semplice. Di queste legato verra data comunicazione alla . Spett. Curia Ticinese in Lugano. Lascio franchi cinquemila (5000 fchi.) all'opera dei futuro Ospedale distrettuale di Locarno. Lascio i miei beni stabili (case, stalle, 000.) nei Comuni di R. e di I. al nipote Giacomo S. in R. Quale esecutore del mio testamento nomino la Spett. Banca Credito Svizzero in Zurigo, colla facolta di subdele- gare il sig. avv. S. F. in Locarno, come persona che conosce bene la mia famiglia. Registersachen. N0 76. 48l Lascio tutto il reste della mia sostanza in danaro (eapi- tali,titoli) al sanatorio olandese per i tubercolosi in Davos. » firm. Dott. G. s.» In base ad una eopia del testamento e ad un estratto del verbale di pubblicazione, l'avv. S. F. chiese all'Ufficio dei registri di Locarno « la voltura per suceessione» al nome dell' « erede istituito» Giacomo S. dei beni stabili gia di proprieta dei defunto dott. S. in territorio di R. e diI. L'Ufficio dei registri respinse la riehiesta ritenendo ehe Giacomo S. avesse veste non d'erede istituito, ma di legatario e che quindi la mutazione al suo norne dovesse essere preceduta dal trapasso dei fondi dal defunto agli eredi e potesse essere chiesta solo col consenso seritto di costoro. In seguito a ricorso, questa decisione Iu, con decreto 3 Iuglio 1930, comermata per gli stessi motivi dal Dipar- mento di Giustizia del Cantone Ticino il quale giudico inoltre non potersi ravvisare nell'estratto del protocollo del Tribunale distrettuale di Zurigo concernente la pubblicazione del testamento il certifieato creditario richiesto dall'art. 18 dei regola.mento par il registro fon- diario, difettando esso di un'attestazione esplicita relativa agli eredi. B. - Il 18 Iuglio 1930, Giacomo S. istava di nuovo I,er l'iscrizione al proprio norne dei fondi sopra menzionati aJlegando aHa riehiesta un certificato del giudice per la giurisdizione non contenziosa del Tribunale distr{'!ttualf:' di Zurigo, tradotto come segue : « Gertificato. Nell'eredita del defunto vedovo dott. Geremia H., d~ cesso l'11 febbraio 1929 e gia domiciliato aZurigo, Beetho- venstrasse 11, nato l'11 novembre 1854, da B., Ticino, la competente autorita certifica ehe, come risulta, dai do-

c"Qmenti, gli eredi legittimi del defunto sono : 482 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. 1. Francesco 8., nato nel 1879 \ 2. Giacomo S., nato nel 1889 discendenti del defunto 3. Carmela S., nata nel 1892 fratello Carlo S. 4. Angelo S., nato nel 1894 5. Dott. Giacomo M., 6. Alberto M. discendenti della defunta sorella 7. Mario M. Caterina M. nata S. 8. Marianna M. . Si certifica inoltre che i sunnominati eredi legittimi partecipano all'eredità in unione con terzi come alle disposizioni di ultima volontà pubblicate davanti quest'au- torità e che gli eredi nominati sotto N. 2-8 hanno inerato il Dr. E. Bosshart, notaio in Zurigo, Schützengasse 21. Zurigo, 9 aprile 1929. Tribunale distrettuale di Zurigo. » Anche questa volta l'Ufficio dei registri di Loarno respinse l'istanza ed il rifiuto fu dal Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino, adito quale Autorità di Vigilanza, confermato con decreto 25 settembre 1930 per motivo che essendo il rierente legatario e non erede, la domanda mancava del requisito costituito dal consenso Beritto degli eredi gravati. Data l'insufficienza del certificato prodotto, il quale enumerava gli eredi legittimi, ma non gli istituiti, la mutazione non avrebbe potuto essere eseguita anche se la qualità d'erede fosse stata rierita all'istante. O. - Giacomo S. ha interposto ricorso di diritto amministrativo contro questo decreto chiedendo al Tribunale federale d'annullarlo e d'ingiungere all'Ufficio OOi registri di Loarno d'eseguire il trapasso al di lui nome dei fondi già appartenenti al defunto dott. Geremia S. in territorio di R. e di I. A sostegno delle domande il rierente adduce che, essendo nipote del dott. Geremia S., morto senza prole a Zurigo, egli è, in forza della legge zurighese d'applicazione del ce, erede necessario dello do. Competergli, oltre a ciò, anche la qualità d'erede testamentario, non ostacolata Regia. tersachen. N° 76. 483 da! fatto che il testatore gli lasciò solo cose determinate, una siffatta disposizione dovendo, secondo l'art. 608 ce, essere considerata come una semplice norma divisionale e non come un legato. Il certificato in atti costituisce una base sufficiente per il trapasso dei fondi attribuitigli, dei quali egli è unico erede. Il Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino ed il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propongono la riezione del ricorso. Considerando in diritto : 1. La norma dell'art. 656 CC secondo cui nei casi di successione l'acquirente diventa proprietario del fondo già prima dell'iscrizione nel registro fondiario s'applica agli eredi legittimi od istituiti, ma non ai legatari ai quali in forza dell'art. 562 CC spetta solo il diritto personale d'esigere dall'erede gravato la consegna degli oggetti legati. Prima di tale consegna la cosa legata appartiene quindi agli eredi. Da ciò risulta che, siccome secondo l'art. 963 CC le iscrizioni nel registro fondiario hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo, il legatario deve unire alla domanda di trapasso l'autorizzazione scritta degli eredi proprietari conformandosi essi a quanto è esplicitamente prescritto dagli art. 16 in fine e 18 R. reg. fond. A loro volta gli eredi possono - in virtù dell'art. 656 ep. 2 CC, che permette al proprietario di disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo essere stato iscritto - validamente rilasciare una siffatta autorizzazione, che è un atto di disposizione, solo dopo che il trapasso del fondo dal defunto ad essi fu compiuto. Il rierente non contesta la validità di queste norme, ma ne nega l'applicabilità a lui fattispecie asserendo che non è legatario e che ne ha duplice veste d'erede necessario e testamentario del defunto suo zio può chiedere, in virtù dell'art. 18 R. reg. fond. l'immediato trapasso dei fondi ereditati mediante la semplice produzione d'un certificato 484 Verwaltung- und Disziplinarrechtspfleg<"_ d'eredità. A torto : basta infatti già 180 circostanza che, contrariamente 801 suo asserto, il legislatore zurighese, come del resto quello ticinese, non fece uso della facoltà concessagli dall'art. 472 CC di dichiarare eredi necessari i discendenti dei fratelli, per escludere tale qualità in lui e negli altri nipoti,

soli eredi legittimi del defunto. Questi però - teva dunque indubbiamente privarli del diritto di successione legittima istituendo altri suo erede mediante atto di ultima volontà ed i termini del suo testamento non lasciano dubbio che fece uso di tale facoltà, poiché assegnò agli eredi legittimi, non già una frazione della successione (il che giusta l'art. 483 CC li avrebbe per l'appunto tutti eredi), ma somme di denaro e cose determinate (nell'identico modo usato per le liberalità ad Agnese S., ad Ada von G., alla Chiesa di R. ed all'Ospedale distrettuale di Locarno, 181 cui natura di legato e palese) e lasciò invece « tutto il resto » della sostanza del Sanatorio olandese per i tubercolosi di Davos. Con ciò il disponente ha chiaramente manifestato l'intenzione d'istituire il predetto sanatorio suo erede universale e d'assegnare solo dei legati agli eredi legittimi ed alle altre persone ed enti ricorrenti nel testamento. Il ricorrente non è quindi erede, ma legatario. Invano egli obietta a tale conclusione il prescritto dell'art. 608 cp. 3 CC secondo cui « l'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccetto che una diversa intenzione, risulti dalla disposizione »; questa presunzione s'applica infatti solo a coloro che sono eredi e nella fattispecie egli non lo è. Essendo legatario l'istanza per il trapasso dei fondi da lui presentata era incompleta mancandole il consenso scritto dell'erede istituito, consenso che questi potrà dare solo dopo essere stato anch'esso iscritto nel registro fondiario. L'Autorità cantonale ha quindi respinto con ragione il ricorso.

2. In questa sede l'avv. S. F., procuratore del ricorrente, ha addotto anche propria veste d'esecutore testamentario subdelegato. L'Autorità cantonale osserva in proposito con ragione che avanti ad essa egli non invocò tale qualità ed agì solo come mandatario di Giacomo S. Non è quindi mestieri ricercare se l'istanza per il trapasso avrebbe dovuto essere accolta ove fosse stata presentata non da un legatario, ma dall'esecutore testamentario. Il Tribunale federale pronuncia il ricorso respinto.

III. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 77. Urteil der Kammer für Beamtensachen vom 1. Dezember 1930 i. S. Emma Küher gegen Versicherungskasse im eidg. Beamten, Angestellten und Arbeiter. Der Anspruch auf eine Waisenrente endigt grundsätzlich mit dem 18. Lebensjahre des Kindes eines verstorbenen Beamten. Eine Verlängerung der Rentenberechtigung über diesen Zeitpunkt hinaus tritt nur ein, wenn das Kind bei Erreichung seines 18. Lebensjahres erwerbsunfähig war. Kinder, die erst nach dem 18. Jahre erwerbsunfähig geworden sind, haben keinen Anspruch auf eine Waisenrente. Der Vater der Klägerin, Fritz Müller-Vogel in Bern, war Postbeamter. Er ist am 3. Januar 1930 gestorben. Seine Tochter Emma, die Klägerin, geboren am 23. August 1891, war nach Abschluss ihrer Schulbildung als Bureauangestellte erwerbstätig. Im Februar 1920 wurde sie von der Schlafkrankheit befallen und ist seither vollständig erwerbsunfähig. Die eidgenössische Versicherungskasse verweigert die Anerkennung eines Anspruches auf eine Waisenrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.